

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 22.

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020. (18R00115)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. (18R00116) .. Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 dicembre 2017, n. 46.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (18R00057) Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018. (18R00037) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 26.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018). (18R00038)..... Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 81.

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. (18R00121) Pag. 32

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2017, n. 0293/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di Promoturismofvg, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (18R00125)..... Pag. 34





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 22.

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2018/2020, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2018 e di competenza per gli anni 2019 e 2020, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio e il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

- a) anno 2018: entrate competenza 1.536.390.133,28
cassa 1.629.000.000,00
spese competenza 1.536.390.133,28
cassa 1.629.000.000,00
- b) anno 2019: entrate competenza 1.443.477.136,63
spese competenza 1.443.477.136,63
- c) anno 2020: entrate competenza 1.415.003.343,98
spese competenza 1.415.003.343,98

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione finanziario

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020:

- a) prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;
- b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

d) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;

e) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi;

f) prospetto concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

g) nota integrativa.

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (allegato A);

b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste (allegato B).

Art. 4.

Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine


1. Per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale, la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui a medio lungo termine con l'Istituto credito sportivo per il triennio 2018/2020 per un ammontare massimo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2019 a un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 2,50 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (tipologia 60.300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 60.500 per l'anno 2019, ed euro 121.500 per l'anno 2020, trova copertura per la quota interessi e per la quota capitale nel programma 06.01 (sport e tempo libero) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 e ai corrispondenti programmi dei bilanci successivi.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. La giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 dicembre 2017

Il Presidente: VIÉRIN

(Omissis).

18R00115

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

«4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello.»

2. All'art. 42 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
- b) il comma 3 è abrogato.

3. All'art. 43 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «concorso per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «corso-concorso per titoli ed esami»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

4. All'art. 45 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o servizio civile» sono sostituite dalle seguenti: «, servizio civile o servizio permanente»;

b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: «Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'art. 43, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, con propria deliberazione.»;

c) dopo la lettera f) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attività di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti corpi o servizi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale;»;

f-ter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle procedure di reclutamento di cui all'art. 43, non sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).».

5. All'art. 46 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, 43» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'art. 31.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Il comma 2-bis dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è abrogato.

2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguen-



ti parole: «, mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti».

3. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo economico, di politiche sociali, di organizzazione di servizi alle imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale europee, statali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti per i progetti cofinanziati a valere sui fondi Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico destinati alle camere di commercio o con l'aumento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è di tre anni.».

4. Dopo il capo III-bis del titolo IV della legge regionale n. 22/2010, è inserito il seguente:

«Capo III-ter (Disposizioni in materia di lavoro agile) — Art. 73-septies (Finalità e oggetto). — 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, promuovono le attività di lavoro agile e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.

2. Con la promozione del lavoro agile gli enti di cui all'art. 1, comma 1, perseguono l'obiettivo di incrementare la competitività e la produttività, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 73-octies (Definizione). — 1. Per lavoro agile si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa è eseguita sia all'interno dei locali dell'ente sia all'esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 73-novies (Attuazione del lavoro agile). — 1. Il contratto individuale di lavoro determina le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa e il potere direttivo del datore di lavoro, disciplinando in particolare:

- a) gli obiettivi e la valutazione dei risultati;
- b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- c) i tempi di riposo del lavoratore;
- d) le eventuali misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. Il contratto può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, con facoltà di recesso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, in presenza di un giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Art. 73-decies (Definizione del contingente di posti di lavoro agile). — 1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, il numero massimo di progetti di lavoro agile attivabili.

Art. 73-undecies (Disciplina del lavoro agile). — 1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del lavoro agile, garantendo al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'ente.

2. Il contratto collettivo regionale di lavoro e il contratto individuale di lavoro agile disciplinano l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

3. Il lavoratore riceve adeguata formazione circa le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle disposizioni relative alla riservatezza dei dati e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.».

Art. 3.


Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è istituita l'avvocatura regionale, in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del presidente della regione, alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.».

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2011, le parole: «dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4.

Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dopo le parole: «assistance en matière juridique et de sécurité sociale,» sono inserite le seguenti: «notamment aux fins de l'aide à la négociation et aux relations avec les syndicats, relativement aux personnels de direction et aux personnels relevant des différentes catégories, et ce,».

Art. 5.

Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di AREA VdA

1. Nelle more della nomina del nuovo direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - AREA VdA), mediante selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della medesima legge, le funzioni di direttore sono attribuite, in aggiunta all'incarico dirigenziale in essere, al dirigente di primo livello dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 6.

Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

1. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

«*j*) svolge attività nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie; la Regione partecipa agli oneri attraverso il finanziamento di cui all'art. 12, comma 3;».

2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività, può con deliberazione del consiglio di cui all'art. 6:

a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, previa autorizzazione della giunta regionale. Le aziende speciali della Chambre sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, cui si applica la normativa statale vigente in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. La Chambre può attribuire alle aziende speciali il compito di

realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a società, anche mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, previa autorizzazione della giunta regionale.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
E DIFESA DEL SUOLO

Art. 7.

Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è abrogato.

2. All'art. 38 della legge regionale n. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Comune può autorizzare in aree o su edifici isolati, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e verificata la conformità al PRG, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, a condizione che sia assicurata dal promotore dell'iniziativa la riduzione della vulnerabilità degli edifici stessi e del rischio dell'area attraverso la realizzazione degli interventi idonei.».

b) dopo il comma 13, come sostituito dalla lettera *a*), è inserito il seguente:

«13-bis. Il comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato stesso.».

3. Al comma 1 dell'art. 90-*quater* della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «nei casi di riutilizzo» sono inserite le seguenti: «o riqualificazione».



4. Dopo l'art. 90-*sexies* della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«Art. 90-*septies* (*Albergo diffuso*). — 1. La realizzazione di camere o unità abitative per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1984, è consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.».

5. In conseguenza degli eventi alluvionali occorsi nel mese di agosto 2017 nel Comune di Ollomont e in deroga al termine previsto dall'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, il Comune di Ollomont adotta il testo preliminare della variante sostanziale al PRG entro un anno dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui all'art. 15, comma 4, della medesima legge regionale n. 11/1998.

Art. 8.

Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione di beni e servizi predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della giunta regionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali a seguito di apposita ricognizione dei fabbisogni dell'amministrazione regionale nel biennio considerato di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000; la medesima struttura elabora e trasmette al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'elenco dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore a 1 milione di euro.

2. Il programma biennale di acquisti e il relativo elenco annuale, che deve indicare i capitoli di bilancio a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno, sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di predisposizione.

3. La struttura regionale competente in materia di programmazione dei lavori predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della giunta regionale, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, compresi quelli finanziati ad altri enti, e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, da avviare nel triennio di riferimento, funzionali alla realizzazione di un nuovo intervento o resisi necessari nella fase di esecuzione di un intervento previsto nella programmazione precedente.

4. Il programma triennale dei lavori pubblici, gli aggiornamenti annuali e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono approvati dal consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali indicano i capitoli di bilancio o altre fonti di finanziamento a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno.

Art. 9.

Buoni d'ordine elettronici

1. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la semplificazione nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servizi e forniture di importo annuo pari o inferiore a euro 1.000, è possibile procedere all'emissione di buoni d'ordine elettronici con i quali si assumono i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio.

2. Il buono d'ordine elettronico deve riportare:

- a) l'oggetto dell'acquisizione;
- b) l'importo da pagare;
- c) il soggetto creditore;
- d) la scadenza dell'obbligazione;
- e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

3. Il buono d'ordine elettronico, sostitutivo del provvedimento di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, emesso per il tramite di apposito applicativo informatico, è sottoscritto dal dirigente della struttura regionale competente ed è sottoposto al visto di regolarità contabile.

Art. 10.


Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia di contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e opere, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere affidate ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento.».

Art. 11.

Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche

1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93, commi da 7-*bis* a 7-*quinqies* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).



Art. 12.

Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13

1. Al comma 3 dell'art. 3, al comma 5 dell'art. 5 e al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24), le parole: «Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «struttura competente».

Art. 13.

Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe), è inserito il seguente:

«2-bis. A supporto del funzionamento delle CLV, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) promuove la realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.»

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2010, le parole: «al comma 1, la regione concede finanziamenti agli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, la regione concede finanziamenti agli enti locali e al CELVA».

3. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2010, dopo le parole: «agli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e al CELVA».

4. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane), è aggiunta la seguente:

«d-bis) Recherches documentaires et formatives au profit des commissions locales des avalanches;».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14.

Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. All'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera.»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera *d-bis*), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso.».

2. All'art. 3-bis della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA.»;

c) dopo il comma 2-bis, come introdotto dalla lettera *b)*, è inserito il seguente:

«2-ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera, ivi compresa la cessazione dell'attività, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2-bis e all'art. 3-ter.».

3. L'art. 3-ter della legge regionale n. 33/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 3-ter (Adempimenti dello sportello unico). —
1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 3-bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007. Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA, ne è



data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.».

4. All'art. 3-*quater* della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del comune» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;

b) al comma 2, le parole: «il comune», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lo sportello unico»;

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fatte salve le disposizioni del regio decreto n. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività medesima.».

5. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 33/1984, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Definizioni e tipologie di camere*). —

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per:

a) appartamento, l'unità composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune;

b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità, con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte è allestita a soggiorno;

c) suite, l'unità composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità.

2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto.».

6. Ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento».

7. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aziende alberghiere di cui all'art. 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12.»;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nella junior suite, come definita dall'art. 4-*bis*, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.»;

c) dopo il comma 1-*bis*, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nella suite, come definita dall'art. 4-*bis*, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unità, escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.»;

d) al comma 2, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa.».

8. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attività, oltretutto nella sede principale, o casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.»;

b) al comma 3, le parole: «a non più di 50 metri di distanza» sono sostituite dalle seguenti: «a non più di 100 metri di distanza, percorribili a piedi».


9. All'art. 7-*bis* della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;»;



c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unità abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni, i limiti edittali sono raddoppiati.»

10. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/1984, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «lo sportello unico competente per territorio».

11. Al comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/1984, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «agli sportelli unici».

12. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 33/1984, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Denunce obbligatorie). — 1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del regio decreto n. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional.»

13. All'art. 12 della legge regionale n. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «al comune» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico»;

b) al comma 7, dopo le parole: «ai commi 3, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «e all'art. 7-bis, comma 2».

14. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 33/1984, come sostituite dal comma 7, lettere e) e f), non si applicano alle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati. La disposizione di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 33/1984, come sostituita dal comma 7, lettera e), non si applica, inoltre, alle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a cui sia già stato autorizzato un solo posto letto.

Art. 15.

Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

1. All'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità socia-

li, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione.»

2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

«e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura.»

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «, avvalendosi della normale organizzazione familiare,» sono soppresse.

5. Il comma 2-ter dell'art. 16-bis della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«2-ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere effettuata a condizione che:

a) sia rispettata l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

b) il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 16-quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti.»


6. La lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

«d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unità abitative;»

7. All'art. 18 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2-bis e 2-ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.»;



b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le unità abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.»;

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

«2-bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto.».

d) dopo il comma 2-bis, come introdotto dalla lettera c), è inserito il seguente:

«2-ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa.».

8. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attività ricettiva extralberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional.».

9. Al comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 11/1996, le parole: «le aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali, l'Office régional.».

10. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «del turismo, sport e beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di turismo.».

11. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 11/1996, le parole: «la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge n. 217/1983,» sono soppresse.

12. All'art. 28 della legge regionale n. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il gestore della casa per ferie o dell'ostello per la gioventù che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000.»;

b) dopo il comma 6-bis, come introdotto dalla lettera a), è inserito il seguente:

«6-ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 2-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.».

13. Le disposizioni di cui all'art. 18, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 11/1996, come introdotte dal comma 7, lettere c) e d), non si applicano alle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati.

14. La lettera e) del comma 2 degli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale n. 11/1996 è abrogata.

Art. 16.

Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

1. All'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al comma 4, le parole: «di preammortamento previsto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui».

Art. 17.


Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è inserita la seguente:

«b-bis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso;».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere).».



3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni. Qualora le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, siano finalizzate alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma di albergo diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 20.000; in tal caso, il mutuo è concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici siano destinati all'attività alberghiera per un periodo di tempo almeno pari alla durata dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2.»

4. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d),»;

b) al numero 1) della lettera b) del comma 2, le parole: «lettere a) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e d),»;

c) al numero 2) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: «o di somministrazione di alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «o nel settore dei servizi»;

d) al numero 2-bis) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: «o di somministrazione di alimenti e bevande» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o nel settore dei servizi».

5. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g),».

6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000».

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «9, comma 2, lettere c) ed e),».

Art. 18.

*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.
Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8*

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è soppresso.

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'art. 4, comma 2-bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento della violazione.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 19.

*Organizzazione del servizio socio-sanitario regionale.
Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*

1. All'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «per il triennio di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di riferimento»;

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, ed è approvato dal consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale e previo parere del consiglio permanente degli enti locali.»

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «ed il conseguente bilancio preventivo annuale» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «previa illustrazione alla commissione consiliare competente».


4. L'art. 32 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Dipartimento di prevenzione). — 1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica ed è organizzato secondo le modalità e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'art. 7-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992.

2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualità della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanità animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale.

3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarità e di interdisciplinarietà attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti:

a) sorveglianza epidemiologica, finalizzata alla quantificazione del carico delle malattie infettive, al riconoscimento delle determinanti e dei rischi e alla valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione;



b) profilassi delle malattie infettive e parassitarie, anche al fine di limitare l'insorgenza e la diffusione di patologie a carattere endemico ed epidemico;

c) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;

d) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

e) vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;

f) vigilanza sulle professioni e sulle arti sanitarie;

g) sanità pubblica veterinaria;

h) sicurezza alimentare;

i) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

j) tutela della salute nelle attività sportive;

k) tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;

l) medicina legale e necroscopia;

m) attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il dipartimento di prevenzione svolge funzioni di controllo dell'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari, a tutela degli utenti e del corretto utilizzo delle risorse del servizio sanitario regionale.

5. Il direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento, con almeno cinque anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6.

6. Il direttore del dipartimento di prevenzione è coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con provvedimento del direttore generale.

7. L'attività distrettuale del dipartimento di prevenzione è programmata e concordata con il direttore dell'area territoriale-distrettuale e con i direttori di distretto.

8. Il dipartimento di prevenzione può avvalersi delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta e dell'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e collabora con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di rafforzare la conoscenza e il controllo dei rischi e delle patologie nei luoghi di lavoro.»

5. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 5/2000, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Autorità competente per la sicurezza alimentare). — 1. Le funzioni di Autorità competente regionale per la sicurezza alimentare di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica. In tale ambito, la struttura regionale svolge attività di audit interno sull'autorità competente locale di cui al comma 2, volta alla verifica della corrispondenza delle attività di control-

lo ufficiale agli standard previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le attribuzioni del presidente della regione per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

2. Le funzioni di Autorità competente locale per la sicurezza alimentare sono attribuite alle strutture competenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria del dipartimento di prevenzione di cui all'art. 32. Restano ferme le attribuzioni del sindaco per l'adozione, in base alla normativa vigente in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, di provvedimenti di autorizzazione e concessione e di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio del comune di competenza. Il sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale del dipartimento di prevenzione.»

6. All'art. 41 della legge regionale n. 5/2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa. Ai fini della valutazione della performance dei dirigenti medici che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, l'azienda USL adotta idonei strumenti di monitoraggio atti a misurare l'impegno e la produttività e ad assicurarne l'equivalenza a quelli derivanti dall'esercizio dell'opzione per il rapporto esclusivo, garantendo in ogni caso che l'esercizio dell'attività libero-professionale non generi oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario regionale a titolo di mobilità passiva. Il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento è subordinato all'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.»;

c) dopo il comma 4-bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:


«4-ter. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina, a parità di punteggio, all'esito della selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice o complessa.»

7. L'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo di cui all'art. 41, comma 4-bis della legge regionale n. 5/2000, come introdotto dal comma 6, lettera b), può essere esercitata anche dai dirigenti medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già incaricati della direzione di struttura semplice o complessa.

8. L'art. 44 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti dell'azienda USL). — 1. La giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza diretta alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'azienda USL, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate, sui seguenti atti:

a) bilancio preventivo economico annuale;



- b) bilancio di esercizio;
- c) atto aziendale;
- d) piano attuativo locale.

2. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio sono adottati dall'azienda USL, rispettivamente, entro il 15 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente.

4. L'esecutività degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo del controllo da parte della giunta regionale.».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo II della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);

b) l'art. 46 della legge regionale n. 5/2000;

c) i commi 6 e 7 dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);

d) l'art. 43 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005);

e) i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

f) i capi II, V e VII della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).

Art. 20.

Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

- a) i nidi d'infanzia;
- b) i nidi aziendali o interaziendali;

c) i servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- 1) gli spazi gioco;
- 2) i centri per bambini e famiglie;
- 3) i servizi educativi in contesto domiciliare;
- 4) altri servizi.».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle Unités des Communes valdôtaines»;

b) al comma 1, le parole: «attraverso le comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta» sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «il piano di azione annuale» sono inserite le seguenti: «o pluriennale».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nidi d'infanzia»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il nido d'infanzia è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.»;

c) al comma 2, le parole: «dell'asilo nido» sono sostituite dalle seguenti: «del nido d'infanzia».

4. All'art. 5 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spazi gioco»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo spazio gioco è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno dei nidi d'infanzia.»;

c) al comma 2, le parole: «della garderie d'enfance» sono sostituite dalle seguenti: «dello spazio gioco».

5. All'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nidi aziendali o interaziendali»;

b) ai commi 1 e 2, le parole: «L'asilo nido aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «Il nido aziendale o interaziendale».

6. All'art. 11 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizi educativi in contesto domiciliare»;

b) al comma 1, le parole: «Il servizio di tata familiare,» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare,»;



c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La professione di tata familiare può essere esercitata individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione di società o la partecipazione ad associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da apposito contratto e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.»

Art. 21.

Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è sostituito dal seguente:

«2. L'intervento della regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature.»

2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59 (Acquisto dall'Ordine mauriziano di Torino dell'immobile sede del presidio ospedaliero regionale, in Comune di Aosta), è sostituito dal seguente:

«1-bis. All'affidamento della gestione della farmacia di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio, nel rispetto della normativa statale vigente.»

3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 - Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'erogazione di contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 3, comma 2, della legge regionale n. 11/2010».

Art. 22.

Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vi-

gore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.

Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti,» sono inserite le seguenti: «o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «percentuale generale», è inserita la seguente: «l'acqua».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i limiti di cui alla lettera d)»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;»


c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d)».

3. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata.»

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «con provvedimento del dirigente della struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente della struttura competente.»

5. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per un periodo», è aggiunta la seguente: «consecutivo»;



b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'art. 19 sono prorogati per egual periodo.»

6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte»;

b) alla lettera h), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

c) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i-bis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale.»

7. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

8. All'art. 17 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di durata quindicennale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata ventennale»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della giunta regionale.»

9. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/2006, le parole: «con deliberazione della giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del dirigente della struttura competente».

10. All'art. 20 della legge regionale n. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«d-bis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.»

11. L'art. 22 della legge regionale n. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Divieto di cumulo). — 1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.»

12. Al comma 3-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 29/2006, dopo le parole: «Alla terza violazione accertata definitivamente», sono inserite le seguenti: «, nell'arco di cinque anni consecutivi.»

13. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera a), si applicano ai mutui concessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 29/2006 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

1. L'alinea del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente: «Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3, e j):».

2. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, ed e), i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.»

3. All'alinea del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 17/2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «e di manutenzioni» è inserita la seguente: «ordinaria».

5. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di domande presentate a bando, il dirigente della struttura competente, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.»



Capo VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 25.

Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«*b*) la caccia è esercitata esclusivamente all'estero;».

Art. 26.

Disposizioni in materia di segni distintivi della Regione. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), dopo le parole: «*décernée à des citoyens nés ou résidant*» sono aggiunte le seguenti: «*ou ayant résidé pendant au moins dix ans*».

Art. 27.

Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

1. Dopo la parte V della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserita la seguente:

«*Parte V-bis (Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei) — Art. 61-bis (Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei). — 1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico.*

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nelle tratte d'alveo indicate nel programma degli interventi di sistemazione idraulica predisposto dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino delle sezioni

di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura competente:

a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;

b) effettua i sopralluoghi necessari;

c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 62;

d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene:

a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;

b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;

c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed è pubblicato all'albo pretorio on-line del comune o dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13.

9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 75, comma 3.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come introdotto dal comma 1, comprese le modalità di presentazione e le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie ivi previste.



Art. 28.

Disposizioni relative alla Fondazione film commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

1. L'ultimo periodo della lettera *b*) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione film commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla fondazione che la riversa al fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica di cui all'art. 12».

Art. 29.

Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

1. Il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

«5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.»

2. La disposizione di cui all'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo.

3. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2015, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 2 e a condizione che il soggetto beneficiario non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti già concessi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2015, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.

5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.

6. Ai fini della rinegoziazione di cui al presente articolo, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si tratti di imprese, della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

7. FINAOSTA S.p.A. effettua, qualora si tratti di imprese, il conteggio dell'Equivalentemente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative alla rinegoziazione ai sensi del comma 3, comunica le risultanze alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione di cui al presente articolo.

8. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 6, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente di cui al comma 7.

9. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione sono posti a carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.


Art. 30.

Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 - Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

2. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 - Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» e: «31 dicembre 2031» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e: «31 dicembre 2032»;



b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste.

Aosta, 22 dicembre 2017

Il Presidente: VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00116

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 dicembre 2017, n. 46.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. I/I-II del 4 gennaio 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2017, n. 1437,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita: «b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a favore del bilancio provinciale, a titolo di acconto, pari all'80% dell'importo preventivato per onorari e rimborsi, di cui all'art. 20, comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio.»

2. Nel comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, le parole «Ufficio provinciale entrate» sono sostituite dalla parola «Ufficio».

3. Il comma 4 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«4. Su richiesta dell'Ufficio, il concessionario effettua il versamento a saldo a favore del bilancio provinciale.»

4. Dopo l'art. 25-ter del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 25-quater:

«Art. 25-quater (*Disposizione transitoria*). — 1. La gestione fuori bilancio del conto intestato «Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico», istituito presso il tesoriere della Provincia, rimane attiva fino a quando non sia conclusa la rendicontazione con i concessionari concernente gli onorari, i compensi per il lavoro straordinario, i rimborsi e le spese di cui all'art. 20, comma 3, riferiti ai collaudi. Il conto sarà chiuso entro il 31 dicembre 2017 e le eventuali giacenze saranno versate a favore del bilancio provinciale.»

5. La nota (6) dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituita: «(6) Per le categorie d'impianti alle quali non sia applicabile la formula di cui al comma 1, come ad esempio nel caso di impianti bifune a moto continuo, funicolari, ecc., o per maggiori costi dovuti a soluzioni tecniche particolarmente impegnative, il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.»

6. L'allegato G al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Abrogazione

1. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, sono abrogati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

18R00057



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 345 del 27 dicembre 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 17 del 1993*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:

«1-bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.».

2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 3, 4 e 5».

Art. 3.

Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).

Art. 4.

*Interventi straordinari
per il superamento del precariato*

1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.



Art. 5.

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ed il piano del fabbisogno prevede il loro utilizzo nel periodo di validità.

Art. 6.

Disposizioni applicative dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

1. L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Art. 7.

Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.

2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

Art. 8.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. All'art. 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo: «I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)».

Art. 9.


Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2004

1. L'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche). — 1. L'Agenzia di informazione e comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 43 del 2001.

2. Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso gli istituti, le agenzie e gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione, l'organizzazione del lavoro, i rapporti funzionali interni ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Al personale assegnato alla struttura prevista all'art. 5 della legge regionale n. 43 del 2001 non si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale.

3. Il personale regionale di cui al comma 1 è assegnato, in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale o al Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive esigenze organizzative. Il personale a tempo indeterminato, contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG, che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui al comma 1, sarà collocato nelle strutture ordinarie.



rie della Regione, applicando il CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita.

4. Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'art. 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale dell'Assemblea legislativa previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'art. 63 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze dei dirigenti dell'Agenzia. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.

6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile del Servizio di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'art. 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'Assemblea legislativa.

7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regione-Autonomie locali, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adatteranno gli atti interni necessari per assicurarne l'applicazione.»

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole «dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente in materia di statistica».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:

«4-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.»

«5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'art. 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'art. 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.»


Art. 12.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente in materia di statistica».

2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:

«d) comunica al comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.»



3. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.»

Art. 13.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 32
della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'art. 21, comma 3, lettera d)».

2. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune».

3. Al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono ripilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.»

Sezione II

FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 16.

*Modifiche all'art. 45
della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:

«b-bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del teserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

b-ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 47
della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.

Art. 18.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.

Sezione III

DESTINAZIONI TURISTICHE

Art. 19.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016


1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole «dei comuni e delle Unioni dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni, delle loro Unioni e delle destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'art. 12».

Art. 20.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

«5-bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'art. 7, comma 2, lettera b)».



Art. 21.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 13-*quater* dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

«13-*quinqüies*. Le destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a*), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *b*).».

Sezione IV

COMMERCIO

Art. 22.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Art. 23.

Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati «Confidi») di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazio-

ne della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

Sezione V

CULTURA

Art. 24.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole «e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi».

Capo III

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I


CONSORZI DI BONIFICA

Art. 25.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

«1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38).».



Art. 26.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 42 del 1984*

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

«1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettere oo-*quater*) e oo-*quinquies*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.»

Art. 27.

*Modifiche all'art. 21
della legge regionale n. 42 del 1984*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è compresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.»

Art. 28.

*Proroga del commissario straordinario
del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale*

1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

Sezione II

PATRIMONIO ALPINISTICO

Art. 29.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 12 del 1985*

1. L'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.»

Sezione III

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 30.

*Inserimento dell'art. 16-bis e dell'art. 25-bis
della legge regionale n. 32 del 1988*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente*). — 1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'art. 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.

2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:

a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;

b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;

c) le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni);

d) le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c);


e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.

3. La Giunta, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.

4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.»

2. Nel Titolo II, dopo l'art. 25 della legge regionale n. 32 del 2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (*Clausola valutativa del Titolo II*). — 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione



sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:

- a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;
- b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;
- c) diritti dell'art. 16;
- d) iniziative realizzate ai sensi dell'art. 16-bis.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si ricordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PER LA MONTAGNA

Art. 31.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2004

1. Al comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: «anche alle Unioni di comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «alle Unioni di comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite «Unioni di comuni montani», ivi compreso il Nuovo circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».

Art. 32.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004

«1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

- a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'art. 4;
- b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi comuni e per le Unioni di comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;
- c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Programma triennale di investimento*). —

1. L'Unione di comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.

2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a).

3. Il programma adottato è trasmesso alla regione.

4. La regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.

5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla regione.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Fondo regionale per la montagna*). — 1. La regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).


2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994;

b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.

3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4.

4. La regione ripartisce le risorse tra le Unioni di comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'art. 3-bis.



5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai comuni totalmente o parzialmente montani.»

Sezione V
SISMICA

Art. 35.

Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei comuni in materia sismica

1. In attuazione dell'art. 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai comuni o dalle Unioni di comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

Sezione VI

PARCHI REGIONALI E CONTRATTI DI FIUME

Art. 36.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 27 del 1988

1. Al comma 1-bis dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «da parte del Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Ente»;
- b) le parole «programma annuale» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale»;
- c) le parole «attuazione nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione nel triennio».

Art. 37.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2017

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole: «La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2-ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Sezione VII

AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DI PIANURA

Art. 38.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola «Unioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del territorio dei comuni non appartenenti ad Unioni di comuni montani o in convenzione con esse o con Enti parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i comuni interessati.»


Sezione VIII

URBANISTICA

Art. 39.

Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7 del 2016

1. Al comma 1 dell'art. 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».



Sezione IX

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI ARPAE

Art. 40.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 44 del 1995*

1. L'art. 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente*). — 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.

2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:

a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;

b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;

c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.

5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.»

Art. 41.

*Modifiche all'art. 16
della legge regionale n. 13 del 2015*

1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2015, prima del punto e virgola sono aggiunte le seguenti parole: «, o un suo delegato».

Sezione X

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ

Art. 42.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 6-ter dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

«6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e alla specifica disciplina regionale.»

2. Al comma 6 quinquies dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) è inserita la lettera c-bis):

«c-bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.»

Capo IV

TRASPORTI

Sezione I

TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE


Art. 43.

*Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.

2. Dopo il comma 5-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

«5-quater. Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (*car sharing* e *car pooling*) e di biciclette (*bike sharing*), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.»



Art. 44.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. La lettera *c)* ter del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa.

Art. 45.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserita la seguente:

«*b-bis*) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;».

Art. 46.

*Modifiche all'art. 39
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.».

Art. 47.

*Modifiche all'art. 40
della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all'obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.».

2. Il comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell'accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.».

3. Il comma 7 dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.».

Sezione II

SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 48.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'art. 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).».

Art. 49.


Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole «di livello superiore» sono inserite le seguenti: «anche nazionale.».

Art. 50.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 10 del 2017*

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole: «con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),» sono sostituite dalle seguenti: «con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106).».



Art. 51.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 10 del 2017*

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole «dell'azione amministrativa» sono inserite le seguenti: «e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017.».

Capo V

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ

*Sezione I*ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE
SUL REDDITO DI SOLIDARIETÀ

Art. 52.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

«3-bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.».

Art. 53.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2016

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:

«*f*) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI.».

Art. 54.

Norma transitoria

1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.

Sezione II

SANITÀ

Art. 55.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera *q*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

«*q-bis*) Registro regionale malattie emorragiche congenite (MEC).».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Abrogazioni


1. L'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1985 è abrogato.

2. L'art. 16 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 sono abrogati.

4. L'art. 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), è abrogato.

5. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogato.



Art. 57.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2017

BONACCINI

(*Omissis*)

18R00037

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 26.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 346 del 27 dicembre 217*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono modificate e integrate nel modo seguente:

esercizio 2018 euro 420.000,00;

esercizio 2019 euro 420.000,00;

esercizio 2020 euro 360.000,00.

Art. 3.

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale»

1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2018 è autorizzata a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale», con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale»), per un importo pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 4.

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.

Art. 5.


Opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica, dei versanti e della costa

1. Per la realizzazione di opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2018 euro 9.500.000,00;

esercizio 2019 euro 2.500.000,00;

esercizio 2020 euro 2.500.000,00.



2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 6.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, sono integrate nel modo seguente:

esercizio 2020 euro 500.000,00.

Art. 7.

Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici

1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020.

2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione del contributo regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 8.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, è disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9.

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2018-2020 in complessivi euro 39.870.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:

acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00;

trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00;

acquisto di beni per euro 1.413.000,00.

Art. 10.

SSR - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del SSR per livelli di assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2018-2020, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del SSR per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 11.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000.000,00 per l'esercizio 2018 e ad euro 116.100.000,00 per l'esercizio 2019 e 2020, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.



Art. 12.

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del SSR per gli esercizi 2018-2020 l'importo di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

Art. 13.

Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi del previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

Art. 14.

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato è ridotta di euro 500.000,0 per l'esercizio 2018 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019.

Art. 15.

Cofinanziamento contratti di sviluppo

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008), nella misura massima del 5 per cento.

2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2018 euro 1.390.000,00;

esercizio 2019 euro 1.030.000,00;

esercizio 2020 euro 1.424.000,00.

3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 16.

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero


1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2018, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2018.



Art. 17.

*Aiuti di Stato aggiuntivi sul
Programma di sviluppo rurale 2014-2020*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), al fine di attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» - Priorità 4 «Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, sono integrate nel modo seguente:

esercizio 2020 euro 3.000.000,00.

Art. 18.

*Adesione all'Anno europeo
del patrimonio culturale 2018*

1. La Regione, in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018, al fine di valorizzare e promuovere le attività culturali e sviluppare la conoscenza e la partecipazione della cittadinanza alle manifestazioni culturali del proprio territorio, organizza una settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna. La Regione favorisce la partecipazione alla settimana di promozione della cultura degli enti, degli istituti e delle organizzazioni culturali presenti nei diversi territori secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'organizzazione della settimana di promozione della cultura, compresa la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità del comma 1.

3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 300.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.

4. La Regione si impegna inoltre a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle della settimana di promozione delle attività culturali, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

Art. 19.

*Contributi agli Enti locali per interventi territoriali
per lo sviluppo integrato degli ambiti locali*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere agli enti locali, nell'esercizio 2018, contributi agli investimenti finalizzati a interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.

2. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il finanziamento di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, l'autorizzazione di spesa di euro 120.000,00 sull'esercizio 2018.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2018-2020 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2017

BONACCINI

(Omissis).

18R00038

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 81.

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto;



Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;

2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;

3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale;

4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;

5. È opportuno che la Regione favorisca l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari della presente legge;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce per l'annualità 2018 una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale riproposizione degli interventi nell'ambito di un successivo intervento legislativo.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza

sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

Art. 3.

Interventi e ambiti

1. La Regione, nel favorire l'uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuove interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per:

a) l'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;

b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;

d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.

Art. 4.

Destinatari

1. Gli interventi di cui di cui all'art. 3 sono rivolti alla persona con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

2. La situazione della gravità dell'handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).

Art. 5.

Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale

1. La Regione istituisce un fondo pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2018 per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 4.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.



Art. 6.

Requisiti di accesso ai benefici

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 3 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

b) non essere proprietario di un altro autoveicolo adattato al momento dell'erogazione del saldo del contributo;

c) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.

Art. 7.

Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura nuova o usata è pari a 18.000,00 euro.

2. La spesa massima ammissibile a contributo per l'adattamento di autovettura è pari a 20.000,00 euro.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura già adattata è pari a 18.000,00 euro.

4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale è pari a 1.500,00 euro.

Art. 8.

Progetti pilota

1. La Regione favorisce l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari di cui all'art. 4, comma 1.

2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 «Spese correnti», ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 «Spese di investimento» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2018.

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 200.000,00.

In aumento:

Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 25.000,00;

Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 175.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00121

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 dicembre 2017, n. 0293/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoturismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2018*).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 63 della legge regionale n. 21/2016 laddove, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, è prevista la concessione di contributi agli organizzatori di eventi congressuali, tramite la PromoTurismoFVG;

Visto in particolare l'art. 58, comma 2 della citata legge regionale n. 21/2016 che dispone, fra l'altro, che alcuni incentivi, tra cui quello previsto dall'art. 63, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione;



Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2017, n. 2429;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive), i criteri e le modalità per la concessione, per il tramite della PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia, al fine di potenziare tale settore sul territorio regionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli organizzatori di eventi congressuali rientranti nelle seguenti tipologie:

a) reti di imprese turistiche;

b) consorzi turistici;

c) *Professional Congress Organizer* (PCO) intesi quali imprese che hanno come attività principale l'organizzazione e la gestione di meeting, eventi e congressi;

d) altri soggetti diversi dai precedenti.

2. Possono essere finanziate soltanto le iniziative comprendenti eventi organizzati sul territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia e che prevedono la presenza di un numero minimo di duecento congressisti con pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

3. Gli eventi congressuali oggetto della domanda di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 1) devono svolgersi nei tre anni successivi alla presentazione della domanda medesima.

Art. 3.

Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce la concessione dei contributi.

5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

6. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 4.


Spese ammissibili e intensità del contributo

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda relative a:

a) canoni di locazione di strutture e centri congressuali;

b) costi per la fornitura di servizi di catering;

c) costi per la fornitura di servizi audio video (*service tecnici*).



2. Sono, altresì, ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.

3. La spesa minima ammissibile è pari a 30.000 euro.

4. L'intensità del contributo concedibile non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile e viene graduata ai sensi dell'art. 8.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilità su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, ovvero entro il 31 marzo di ogni anno limitatamente a eventi che si tengono nel medesimo anno, ma successivamente alla presentazione della domanda. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della pec espresso in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dal soggetto richiedente.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente:

1) la descrizione dettagliata degli eventi congressuali programmati con evidenza del numero previsto di congressisti;

2) l'indicazione delle strutture e centri congressuali che verranno utilizzati;

3) i preventivi di spesa relativi ai costi per la locazione delle strutture e centri congressuali, nonché quelli relativi ai servizi di fornitura catering e fornitura di servizi audio video;

4) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante gli eventuali altri contributi percepiti dall'impresa in «*de minimis*», nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda e nell'anno in corso.

3. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite pec corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

Art. 6.

Procedimento istruttorio

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'art. 7, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.

5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili a contributo, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'art. 7.

6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al sog-

getto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'art. 5, comma 1;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 1;

e) la domanda è trasmessa mediante casella di pec diversa da quella del soggetto richiedente;

f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 30.000 euro.

Art. 7.

Criteri di selezione e concessione dei contributi

1. Alle domande di contributo di cui al presente regolamento si applicano i seguenti criteri e punteggi:

a) pernottamento presso strutture ricettive regionali per un numero di notti consecutive pari a:

1) due (punti 1);

2) tre (punti 2);

3) quattro e oltre (punti 3);

b) numero di presenze di congressisti partecipanti all'evento:

1) da 200 a 249 (punti 1);

2) da 250 a 399 (punti 2);

3) da 400 in poi (punti 3);

c) provenienza dei congressisti:

1) prevalenza regionali (punti 1);

2) dal territorio nazionale, esclusi i regionali, per un numero pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali (punti 2);

3) dall'estero, esclusi regionali e nazionali, per un numero pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali (punti 3);

d) servizi territoriali previsti nel programma dell'evento:

1) organizzazione del servizio accompagnatori durante l'evento (punti 2);

2) previsione di attività di «*post-tour*» successivi all'evento, sul territorio regionale (punti 5);

e) presenza di relatori provenienti dall'estero (punti 1).

2. La graduatoria è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno, esclusivamente per le domande presentate entro il 31 marzo di ciascun anno per gli eventi che si tengono nel medesimo anno, ma successivamente alla presentazione della domanda.

3. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i trenta giorni successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, dandone comunicazione ai richiedenti. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione.


Art. 8.

Misura del contributo

1. La percentuale del contributo concesso in relazione al punteggio ottenuto per l'iniziativa in base ai criteri di cui all'art. 7, è determinata come segue:

a) da punti 3 a 11; 10% della spesa ammissibile;

b) da punti 12 a 14; 20% della spesa ammissibile;



- c) da punti 15 a 18; 30% della spesa ammissibile;
- d) da punti 19 a 22; 40% della spesa ammissibile;
- e) da punti 23 a 26; 50% della spesa ammissibile.

Art. 9.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del settanta per cento dell'importo del contributo concesso.

Art. 10.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando al Servizio competente in materia di turismo apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Il Servizio competente in materia di turismo provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 11.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, presenta a PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione e utilizzando lo schema approvato dal direttore generale di PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);
- d) una relazione sulle attività svolte e risultanti ottenuti;
- e) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il numero dei partecipanti a ogni evento congressuale e l'effettivo pernottamento in strutture ricettive regionali per almeno due notti consecutive;

f) un prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA.

4. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

7. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso.

8. La rendicontazione è presentata mediante pec all'indirizzo di pec indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della pec attestata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1.

9. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10.

Art. 12.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Nell'ambito dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento, PromoTurismoFVG comunica al soggetto richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del contributo.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Concessione dei contributi

Con deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG sono adottati gli atti di concessione dei contributi, con indicazione:

- a) dei termini previsti per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione del contributo;
- b) degli obblighi del beneficiario;
- c) dei casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'art. 11, commi 6 e 9.

Art. 14.

Liquidazione dei contributi

1. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione che deve avvenire entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto richiedente.

2. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.


Art. 15.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dei contributi

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5;
- d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ivi compresa la riduzione del numero dei congressisti al di sotto delle duecento unità minime previste dalla norma, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto



del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10, comma 3;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

4. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

5. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 21/2016.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00125

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-029) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 8 0 4 *

€ 3,00

